

COMUNE DI RIVALBA

**REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera di CC n. 20 del 26/09/2006.

Modificato e riapprovato con delibera di CC n. 51 DEL 30/11/2010.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1** Disposizioni generali
- Art. 2** Interpretazione del Regolamento
- Art. 3** Pubblicità del Regolamento

CAPO II IL PRESIDENTE

- Art. 4** Presidenza delle adunanze
- Art. 5** Compiti e poteri del Sindaco presidente del Consiglio

CAPO III IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 6** Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 7** Entrata in carica-convalida dei Consiglieri – inizio e durata dell’attività del Consiglio
- Art. 8** Dimissioni
- Art. 9** Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 10** Sospensione dalle funzioni

CAPO IV DEI CONSIGLIERI

- Art. 11** Diritto d’iniziativa
- Art. 12** Emendamenti
- Art. 13** Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 14** Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 15** Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 16** Copia delle deliberazioni della Giunta Comunale
- Art. 17** Responsabilità personale – Esonero
- Art. 18** Indennità

CAPO V GRUPPI CONSILIARI – CONFERENZA CAPIGRUPPO

- Art. 19** Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 20** Conferenza dei Capigruppo

CAPO VI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI O SPECIALI

- Art. 21** Commissioni consiliari permanenti
- Art. 22** Presidenza e convocazione delle Commissioni
- Art. 23** Funzionamento delle Commissioni
- Art. 24** Funzioni delle Commissioni
- Art. 25** Segreteria delle Commissioni – Verbali delle sedute - pubblicità dei lavori

Art. 26 Commissioni speciali - Incarichi di studio

**CAPO VII
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 27 Convocazione del Consiglio
Art. 28 Contenuto dell'ordine del giorno
Art. 29 Avviso di convocazione – Consegna – Modalità
Art. 30 Avviso di convocazione – termini di consegna
Art. 31 Ordine del giorno: pubblicazione e diffusione
Art. 32 Deposito degli atti

**CAPO VIII
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

Art. 33 Sedute pubbliche
Art. 34 Sedute segrete
Art. 35 Adunanze “aperte”

**CAPO IX
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

Art. 36 Assessori
Art. 37 Adunanze di prima convocazione
Art. 38 Comportamento dei Consiglieri
Art. 39 Ordine della discussione
Art. 40 Comportamento del pubblico
Art. 41 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

**CAPO X
ORDINE DEI LAVORI**

Art. 42 Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 43 Comunicazioni
Art. 44 Svolgimento dei lavori del Consiglio
Art. 45 Ordine della discussione e della votazione
Art. 46 Dichiarazione di inammissibilità
Art. 47 Dichiarazione di voto
Art. 48 Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 49 Fatto personale
Art. 55 Chiusura della discussione
Art. 51 Astensione obbligatoria
Art. 52 Termine dell'adunanza
Art. 53 Modalità generali di votazione
Art. 54 Votazione in forma palese
Art. 55 Votazione per appello nominale
Art. 56 Votazione segreta
Art. 57 Esito delle votazioni
Art. 58 Deliberazioni immediatamente eseguibili
Art. 59 Approvazione del verbale della precedente seduta
Art. 60 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale di Rivalba è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultino disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione è rimessa al Presidente, sentito il Segretario ed eventualmente la Conferenza dei Capigruppo. Le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Sindaco
2. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.
3. Il Presidente del consiglio, sentita la Giunta, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte le bandiere dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea.

ART. 2

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica, di rilasciare un suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri e dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente che sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando reputi che la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Una copia del Regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri, assieme a copia dello Statuto del Comune. Copia del Regolamento deve essere inviata, a cura del Segretario, a tutti i Consiglieri Comunali ed ai Responsabili degli uffici e servizi.

CAPO II IL PRESIDENTE

ART. 4 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. La presidenza delle sedute del Consiglio Comunale è svolta dal Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento di questi, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed in caso di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere anziano (il più votato); in caso di assenza anche di quest'ultimo la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 5 COMPITI E POTERI DEL SINDACO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Esercita, inoltre, i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente può invitare funzionari, consulenti, professionisti ed esperti per fornire illustrazioni e chiarimenti sugli argomenti da trattare.

CAPO III IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale ed è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dallo Statuto ed in particolare dall'art. 42 del TUEL.
2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 7 ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI INIZIO E DURATA DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle

modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981 n° 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surroga.

3. E' prevista un'unica votazione (palese) per tutti gli eletti, mentre si effettuano separate votazioni (segrete) per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surroga, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n° 154 e successive modificazioni.

5. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendano necessaria l'adozione.

ART. 8 DIMISSIONI

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata, con atto autenticato, in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del TUEL.

ART. 9 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981 n° 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere o del Sindaco interessato, ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 15 maggio 1960, n° 570

Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n° 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte, gliela contesta ed attiva la procedura; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

2. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; per gravi e persistenti violazioni di legge; per gravi motivi di ordine pubblico; quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n° 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

3. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. Il Presidente, o in sua mancanza il Vicepresidente (Vicesindaco), avuta la conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengano alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, dopo formale richiamo del Presidente, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta; scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Per il termine di presentazione delle cause giustificative si rimanda alle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto.

6. La surroga dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n° 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

7. Si considera assenza giustificata quella dovuta a:

- gravi motivi personali e familiari;
- ragioni di salute (debitamente certificate);
- tutela della maternità nel periodo corrispondente all'astensione obbligatoria;
- impegni di natura istituzionale o lavorativa;
- impedimenti derivanti da obblighi di legge.

ART. 10

SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con Decreto del Prefetto, quando sussistono i motivi di cui al D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 o quelli di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Presidente, o in sua mancanza il Vicepresidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata.

Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

2. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n° 55/90, il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surroga a norma degli articoli precedenti.

CAPO IV DEI CONSIGLIERI

ART. 11 DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria. Il Segretario Comunale esprime il parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.
4. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica tempestivamente al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta ad esame ed approvazione consiliare.
5. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

ART. 12 EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti, in forma scritta, alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
4. Fatto salvo quanto espressamente previsto dai regolamenti comunali in materia vigenti all'entrata in vigore del presente atto.
5. Le proposte di emendamenti, pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze dandone comunicazione al Consiglio. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata.
6. Gli emendamenti presentati durante la seduta devono essere redatti per iscritto, acquisiti agli atti dal Segretario Comunale e protocollati entro il giorno successivo non festivo da quello della seduta consiliare. Tutti gli emendamenti devono essere firmati dal Consigliere o dal Capogruppo consiliare che li ha proposti.

ART. 13 DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Interrogazione

L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco, relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti. I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendano ricevere la risposta in Consiglio o per iscritto. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore. Il Consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente del consiglio, sentiti i Capigruppo. Se è riconosciuta l'urgenza, la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla Conferenza dei Capigruppo. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di 5 minuti. Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Nessun Consigliere può intervenire. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

Interpellanza

1. L'interpellanza può essere presentata da un Capogruppo o da almeno tre Consiglieri e deve

essere discussa non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

2. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.

3. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento. Il Consigliere interpellante può replicare: terminata la replica, il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo. Ciascun intervento non può eccedere la durata di 5 minuti. Il Presidente può, a sua discrezione, disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

Mozione

1. Dicesi mozione una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti.

2. La mozione deve essere presentata al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un Capogruppo consiliare o tre Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa entro 30 giorni. La discussione in merito avviene alla fine della seduta del Consiglio e alla presenza dei Consiglieri presentatori.

3. Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere con interventi che non possono eccedere la durata di 5 minuti.

4. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.

5. La mozione può sempre essere ritirata.

6. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

ART. 14

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, calcolati comprendendo il sabato ma non i festivi e le domeniche, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. La richiesta di convocazione deve contenere, in allegato, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché, per quanto concerne il Segretario comunale, dall'attestazione resa ai sensi del T.U.E.L. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti la necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U.E.L.

ART. 15

DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Circoscrizioni, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Il Consigliere è tenuto al segreto. L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto

stesso è completo di tutti gli elementi costitutivi.

3. Per esercitare il diritto in questione ogni Consigliere può rivolgersi all'apposito ufficio o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del procedimento.
4. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata all'ufficio o al responsabile del procedimento.
5. Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.
6. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle norme in materia previste nello Statuto comunale.

ART. 16

COPIA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate nelle materie di cui al T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, sono affisse all'Albo Pretorio. Contestualmente all'affissione, le predette deliberazioni sono comunicate ai Capigruppo consiliari mediante inoltro di un apposito elenco.
2. I Consiglieri possono richiedere copia delle deliberazioni di Giunta già pubblicate, facendone richiesta agli uffici comunali secondo le disposizioni espressamente previste nello Statuto, ovvero mediante apposita istanza scritta, nella quale è necessario indicare il numero e la data dell'atto cui si fa riferimento.
3. Non è ammessa la presentazione di una singola, generica istanza nella quale si richiedano, indistintamente, copie delle delibere pubblicate nel corso dell'anno, o di tutte le delibere adottate o comunque contenenti diciture similari.
- 4.

ART. 17

RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

1. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – art. 93 dalla legge n° 20/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
4. E' parimenti esente da responsabilità conseguenti all'adozione di un provvedimento deliberativo, il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione il proprio dissenso o che abbia espresso il proprio voto contrario chiedendo di far risultare a verbale la sua votazione.

ART. 18

INDENNITÀ

Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

CAPO V

GRUPPI CONSILIARI – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 19

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

2. I gruppi non corrispondenti alle liste elettorali che si sono presentate alle elezioni devono essere composti da almeno due Consiglieri; potrà essere formato da un solo membro quel gruppo che corrisponde alla lista elettorale nella quale il Consigliere è stato eletto, quando gli altri eletti siano confluiti in gruppi diversi.

3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capigruppo, entro 10 giorni dalla prima riunione del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo, che abbia riportato il maggior numero di voti.

4. Nel caso del gruppo di maggioranza sono esclusi i componenti la Giunta Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma del presente articolo.

5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

ART. 20

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni politiche.

2. La Conferenza dei Capigruppo è competente in materia di:

- interpretazione del presente regolamento;
- organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale, salve le competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento al Presidente;
- particolari argomenti eventualmente ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.

3. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

4. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio o dal Presidente del Consiglio.

5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.

6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, o a farsi rappresentare da un altro capogruppo, quand'essi siano impossibilitati a partecipare personalmente.

CAPO VI

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI O SPECIALI

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinandone la loro composizione numerica con deliberazione consiliare.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio con votazione palese.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione previa votazione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, nelle singole sedute, da un altro Consigliere del suo Gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

ART. 22

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza di voti dei componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando le date delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6. La Presidenza della Commissione di garanzia e controllo è affidata a un Consigliere in rappresentanza delle minoranze, ai sensi del Testo Unico Enti Locali.

ART. 23

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la maggioranza dei membri, compreso il Presidente.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

ART. 24

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive, relative al funzionamento dei servizi e all'attuazione dei programmi e progetti.

2. Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 T.U. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con il parere favorevole previsto dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca il parere favorevole la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla al Consiglio Comunale nello stesso testo prima

presentato oppure adeguarlo, prima dell'invio in Consiglio Comunale, alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

ART. 25

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI – VERBALI DELLE SEDUTE – PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente della Commissione medesima.
2. Spetta al Presidente inviare gli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Il Presidente, per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo si avvale della collaborazione dell'addetto del servizio di segreteria.

ART. 26

COMMISSIONI SPECIALI INCARICHI DI STUDIO

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali interessati.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VII

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART 27

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.
2. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
3. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
5. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
6. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato e loro verifica annuale da effettuarsi di norma entro il 30 settembre, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione, assestamenti di bilancio, modifiche statutarie.
7. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza

deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio protocollo del Comune.

8. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che ne rendano necessaria l'adunanza.

ART. 28 CONTENUTO DELL'ORDINE DEL GIORNO.

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco allo stesso spetta di rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. Per le mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento: esse verranno discusse dopo la trattazione degli argomenti ovvero saranno esposte come punti finali dell'ordine del giorno.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. L'ordine del giorno è munito in calce del timbro del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di quest'ultimo. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini indicati nel presente regolamento, ovvero almeno ventiquattro ore prima della riunione consiliare.
5. Nell'ordine del giorno deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 29 AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA – MODALITÀ

1. L'avviso di convocazione del consiglio o l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri tramite il messo comunale o altro dipendente incaricato, la consegna di tale avviso può avvenire anche mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dai Consiglieri, previo loro consenso scritto.
Qualora il Consigliere abbia scelto la modalità di invio dell'ordine del giorno mediante e-mail, alla stessa dovrà essere allegata la conferma di lettura.
In caso di mancata risposta alla conferma di lettura entro 24 ore, gli uffici provvederanno ad un avviso telefonico dell'invio dell'ordine del giorno.
2. Il personale di cui sopra rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale viene apposta la firma del personale incaricato. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. Ciascun Consigliere ha la facoltà di eleggere domicilio nel territorio Comunale ed a comunicare al Sindaco il recapito presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Qualora non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, senza bisogno di osservare altre particolari formalità, entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

ART. 30

AVVISO DI CONVOCAZIONE – TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze deve essere consegnato:
 - per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, nel computo dei giorni non si calcola il giorno di consegna;
 - per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione, nel computo dei giorni non si calcola il giorno di consegna;
 - per le convocazioni d'urgenza e per le adunanze di seconda convocazione, o per le integrazioni o modifiche dell'ordine del giorno, almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
2. Le modifiche e le integrazioni verranno comunicate mediante apposito avviso scritto da notificare ai consiglieri .
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 31

ORDINE DEL GIORNO: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune contestualmente alla notifica dello stesso.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e di quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicata all'Albo Comunale almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 32

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la sala consiliare o altro locale del palazzo Comunale contestualmente alla convocazione del Consiglio od in casi eccezionali almeno 48 ore prima della riunione.
2. La proposta di approvazione del rendiconto della gestione ed i suoi relativi allegati è messa a disposizione dei Consiglieri almeno 20 giorni prima della riunione.
3. La proposta di deliberazione del bilancio di previsione, degli allegati e del parere del revisore e del responsabile finanziario è messa a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta consiliare di approvazione.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, completa dei pareri di legge e corredata dei documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nell'aula di riunione e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

CAPO VII

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 33

ASSESSORI

Gli Assessori esterni, ove nominati, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed alla discussione ma non hanno diritto di voto né concorrono a determinare il numero legale.

ART. 34

ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono la maggioranza dei Consiglieri, compreso il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa ½ ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, fissando contestualmente la nuova data di riunione.

CAPO VIII

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 35

SEDUTE PUBBLICHE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 36.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 36

SEDUTE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulle capacità morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone. Gli argomenti da esaminare, in seduta segreta, sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
3. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno due Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio, gli Assessori Comunali ed il Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 37

ADUNANZE "APERTE"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle varie associazioni e singoli cittadini interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi ai presenti che lo richiedano.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni e non si procede a verbalizzazione.

CAPO IX SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 38 COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta dell'interessato, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 39 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 40 COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

4. Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 41

AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesto.

CAPO X ORDINE DEI LAVORI

ART. 42

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato (inversione) per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito per le comunicazioni.

3. Di norma, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse alla fine del Consiglio.

ART. 43 COMUNICAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco e gli Assessori effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, anche relativi ad argomenti estranei all'ordine del giorno.

2. Dopo questi interventi, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare osservazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3. Le comunicazioni, preventivamente segnalate al Presidente, devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 44
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente abbia invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domandi la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per non più di cinque minuti per volta, per rispondere all'intervento di replica del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti per volta
5. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. I termini previsti dai commi precedenti non sono vincolanti per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, alle variazioni di bilancio, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e loro varianti. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 45
ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE.

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi, o voce dell'oggetto;
 - emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) gli emendamenti;
 - d) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri;
 - e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

ART. 46

DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ

1. Sono inammissibili emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
2. Il Presidente, data lettura dell'emendamento proposto, può motivandolo, rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 47

DICHIARAZIONI DI VOTO.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, mediante un apposito documento scritto e sottoscritto che viene allegato al verbale a cura del segretario ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

ART. 48

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta fino a prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e messe in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per la minoranza ed uno per la maggioranza, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 49

FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola, per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

ART. 50

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.

A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Presidente, all'Assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni al Consigliere proponente. La replica non può eccedere la durata di 10 minuti.

Dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

ART. 51

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini sino al quarto grado.

2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.

3. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 52

TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

2. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

3. Dopo che il Presidente, avendo dichiarato lo scioglimento della seduta, si è allontanato dall'aula, il Consiglio non può, anche se in numero legale, continuare a deliberare sotto la presidenza di altro Consigliere chiamato a sostituire il Presidente.

ART. 53

MODALITA' GENERALI DI VOTAZIONE

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone fisiche.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti

nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.

5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale alla trattazione di un argomento all'ordine del giorno si effettua prima di iniziare la discussione o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento, di cui allo stesso articolo 1, si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri abbia richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sugli eventuali emendamenti presentati nei modi e nei termini previsti dal regolamento di contabilità. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 54

VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono vengono in ogni caso indicati nominativamente nella deliberazione che costituisce estratto del verbale. I Consiglieri che votano a favore vengono indicati solo numericamente desumendosi gli stessi, per esclusione, dall'elenco dei presenti e dei votanti.

6. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero di votanti.

ART. 55

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando sia prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal caso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

ART. 56

VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come segue:
 - a) le schede devono essere in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio,
 - c) quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi sulla proposta di nomina di uno o più soggetti preventivamente individuati, deve essere espresso parere favorevole o contrario: il voto favorevole alla proposta di nomina viene espresso scrivendo "SI" ed il voto contrario scrivendo "NO".
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
Per gli astenuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ultimo comma.
6. Il numero delle schede deve corrispondere al numero di Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
7. Nel caso di irregolarità quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Se non ci sono contestazioni di sorta, le schede utilizzate per la votazione vengono distrutte.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dall'estratto del verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 57

ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali

si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Tale numero, in presenza di votanti dispari, viene arrotondato all’unità inferiore, non tenendo conto della sua parte decimale.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata: la proposta infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

In caso di parità relativa a nomine di competenza del Consiglio, se trattasi di Consiglieri, risulta eletto colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, negli altri casi si procede a votazione di ballottaggio.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un’adunanza successiva.

6. Nell’estratto del verbale relativo a nomine viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 58

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

2. la dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. L’invio al Difensore Civico per il controllo eventuale sospende l’esecutività delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili.

ART. 59

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA.

1. Il Presidente dà lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale non sono fatte osservazioni, esso s’intende approvato senza votazione, se invece sono proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6. L’approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

7. Se per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati, verranno approvati, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

ART. 60

ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 61
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si ricorre al Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, allo Statuto comunale ed alle norme vigenti in materia.